

## REGOLAMENTO COMITATO PARTECIPAZIONE COESO-SOCIETA'DELLA SALUTE

### ARTICOLO 1

Il Comitato di Partecipazione agisce negli ambiti delle competenze attribuite gli dall' art 71 comma undecies della Legge Regionale n. 60 del 10 novembre 2008 che modificava la Legge Regionale n. 40 del 2005.

### ARTICOLO 2

IL COMITATO DI PARTECIPAZIONE stabilisce al proprio interno gli indirizzi operativi. Elege al suo interno il presidente ed il vice presidente a maggioranza e ne determina la revoca del mandato sempre a maggioranza

- b) Sono componenti del COMITATO di PARTECIPAZIONE le organizzazioni previste dalla Legge Regionale che hanno dato la loro adesione
- c) Il COMITATO DI PARTECIPAZIONE rimane in carica per anni tre
  - d) Un organizzazione facente parte del comitato decade immediatamente in caso di assenza a tre riunioni consecutive .

### ARTICOLO 4 Presidente

- a) Il Presidente è eletto dall' Comitato a maggioranza semplice e scrutinio palese , qualora nessuna componente richieda lo scrutinio segreto
- b) Il Presidente resta in carica per tre anni
- c) Il Presidente rappresenta il COMITATO DI PARTECIPAZIONE ad ogni livello istituzionale e ne gestisce l'attività. Il presidente altresì, convoca il Comitato e formula l' OdG
  - d) Il presidente convoca il comitato almeno quattro volte l'anno

### ARTICOLO 5 Vice Presidente

- a) Il Vice Presidente è eletto dal Comitato a maggioranza semplice e scrutinio palese , qualora nessuna componente richieda lo scrutinio segreto e resta in carica per tre anni
- b) Il Vice Presidente ha funzione di verbalizzatore.
- c) Il Vice Presidente sostituisce in toto il presidente in caso di assenza

### ARTICOLO 6 Modalità di convocazione del COMITATO DI PARTECIPAZIONE

Il COMITATO DI PARTECIPAZIONE è convocato dal Presidente con apposita missiva via posta elettronica con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. La convocazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Società della Salute. Il Comitato può deliberare in presenza di almeno cinque componenti

### ARTICOLO / Titolarità della rappresentanza

Le organizzazioni , facenti parte del COMITATO DI PARTECIPAZIONE possono essere rappresentate esclusivamente da una persona fisica e dal suo supplente di cui devono comunicare i nominativi entro il 31 ottobre 2010

ARTICOLO 8 Gli atti del COMITATO DI PARTECIPAZIONE sono conservati presso la Società della Salute

Disposizioni Transitorie

A) L'adesione fino al 31 ottobre 2010 da parte di enti, associazioni, istituzioni e persone giuridiche al COMITATO DI PARTECIPAZIONE ne comporta l'ammissione automatica.

B) Le organizzazioni dovranno comunicare entro il 31 ottobre 2010 i nomi del rappresentante titolare e del supplente.